

Regolamento ai sensi dell'art.8 dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea Interstruttura in Scienze e Tecnologie Informatiche e di Laurea Magistrale Interstruttura in Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione

Approvato dal:

Consiglio dei Corsi di Studio del 28.01.2020

Consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia del 29.01.2020

Consiglio della Scuola di Ingegneria del 29.01.2020

Art. 1 Esami e Verifiche di Profitto

1. Di tutti gli esami è garantita la pubblicità delle prove orali e la possibilità di verifica, dopo la notifica dei risultati, di quelle scritte. La verbalizzazione è effettuata unicamente all'atto della determinazione del voto finale, che è sempre espresso in trentesimi, eccetto che per le attività formative relative alla lingua straniera e al tirocinio per le quali è previsto l'attribuzione di un giudizio. Il superamento della verifica consente l'acquisizione dei crediti corrispondenti. I *Regolamenti Didattici dei Corsi di Studi* possono prevedere norme che vincolino la possibilità di sostenere gli accertamenti finali o le prove d'esame al conseguimento di un numero minimo di CFU relativo ad attività formative svolte in periodi precedenti.
2. Le Commissioni d'esame, nominate dai Direttori delle Strutture di riferimento, ciascuna per gli insegnamenti di sua competenza, su proposta dei docenti titolari degli insegnamenti, sono composte da almeno due membri, uno dei quali è il docente responsabile dell'insegnamento e il secondo è un professore o un ricercatore del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini. Possono essere nominati membri supplenti, che possono essere anche cultori della materia. La qualifica di cultore della materia può essere attribuita annualmente dai Consigli delle Strutture di riferimento, ciascuno per la parte di sua competenza, su proposta del docente responsabile dell'insegnamento, ad esperti delle discipline nel cui ambito ricade l'insegnamento e la cui attività professionale o scientifica sia adeguatamente documentata. Nel caso di insegnamenti articolati in più moduli con titolari diversi, la Commissione d'esame deve comprendere tutti i titolari dei singoli moduli. Le Commissioni d'esame possono articolarsi in sottocommissioni, qualora ciò sia motivatamente richiesto con riferimento al carico didattico, dal docente responsabile dell'insegnamento. Il calendario delle sessioni per gli accertamenti in itinere e finali e per gli esami di profitto è riportato nel Manifesto degli Studi delle Strutture di riferimento.

Art. 2 Prova Finale per il Conseguimento della Laurea

1. Per conseguire la Laurea lo studente deve complessivamente aver acquisito 180 CFU, compresi quelli associati alla prova finale (Esame di Laurea), per accedere alla quale è necessario aver superato, almeno 20 giorni prima, tutti gli altri esami e verifiche di profitto previsti dal piano di studio.
2. La prova finale di Laurea consiste nella discussione da parte del candidato di un elaborato a carattere compilativo o progettuale, da cui emerga la padronanza degli argomenti, la capacità di operare in modo autonomo ed un buon livello di capacità di comunicazione. L'argomento da discutere viene assegnato dalla Commissione Tirocini e Tesi di Laurea, su richiesta congiunta del docente relatore e dello studente.
3. L'elaborato può essere anche redatto in lingua inglese, in tal caso deve essere corredato di una sintesi contenente il frontespizio e l'indice in lingua italiana. Il termine per il deposito dell'elaborato presso i competenti uffici è fissato a 12 giorni dalla data stabilita per la discussione. La discussione dovrà svolgersi in lingua italiana.

4. La prova finale si svolgerà davanti ad una Commissione giudicatrice composta da almeno sette docenti. Le Commissioni sono nominate dai Direttori delle Strutture di riferimento, ciascuno per la parte di sua competenza, e sono presiedute dal professore di ruolo designato con l'atto di nomina. La votazione è espressa in centodecimi; la prova si intende superata se è conseguita la votazione minima di 66/110. Nella valutazione finale la Commissione deve tener conto dell'andamento complessivo della carriera del candidato nell'ambito del corso di studi. La Commissione, viste la qualità del curriculum degli studi del candidato e quella della dissertazione finale, può concedere la lode; tale concessione richiede l'unanimità dei consensi dei membri della Commissione.
5. Per ciascun anno accademico il Consiglio, propone alle Strutture di riferimento, il calendario delle sedute di Esami di Laurea prevedendone almeno due per ogni sessione ed una nella sessione straordinaria. Il calendario è disponibile presso la Segreteria didattica della Struttura sede amministrativa.

Art. 3 Prova Finale per il Conseguimento della Laurea Magistrale

1. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve complessivamente aver acquisito 120 CFU, compresi quelli associati alla prova finale (Esame di Laurea Magistrale), per accedere alla quale è necessario aver superato, almeno 20 giorni prima, tutti gli altri esami e verifiche di profitto previsti dal piano di studio.
2. La prova finale di Laurea Magistrale consiste nella discussione da parte del candidato di una tesi a carattere progettuale o di ricerca, da cui emerga la padronanza degli argomenti, la capacità di operare in modo autonomo ed un buon livello di capacità di comunicazione. L'argomento da discutere viene assegnato dalla Commissione Tirocini e Tesi di Laurea, su richiesta congiunta del docente relatore e dello studente.
3. La tesi può essere anche redatta in lingua inglese, in tal caso deve essere corredata di una sintesi contenente il frontespizio e l'indice in lingua italiana. Il termine per il deposito della tesi presso i competenti uffici è fissato a 12 giorni dalla data stabilita per la discussione. La discussione dovrà svolgersi in lingua italiana.
4. La prova finale si svolgerà davanti ad una Commissione giudicatrice composta da almeno sette docenti. Le Commissioni sono nominate dai Direttori delle Strutture di riferimento, ciascuno per la parte di sua competenza, e sono presiedute da un professore di ruolo designato con l'atto di nomina. La votazione è espressa in cento decimi; la prova si intende superata se è conseguita la votazione minima di 66/110. Per la valutazione finale la Commissione si atterrà a quanto stabilito all'art.3 del Regolamento della SI-Unibas denominato "Norme regolamentari per la prova finale di Laurea Magistrale, Laurea Specialistica e Laurea a Ciclo Unico" reperibile all'indirizzo: <http://ingegneria.unibas.it/site/home/scuola/regolamenti/lauree/documento23558.html>
5. Per ciascun anno accademico il Consiglio propone alle Strutture di riferimento, il calendario delle sedute di Esami di Laurea prevedendone almeno due per ogni sessione ed una nella sessione straordinaria. Il calendario è disponibile presso la Segreteria didattica della Struttura sede amministrativa.

Art. 4 - Approvazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dai Consigli delle Strutture di riferimento. Eventuali modifiche saranno predisposte dal Consiglio dei Corsi di Studi e approvate dai Consigli delle Strutture di riferimento.